



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 - 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



Prot. n. 319/vi-3 del 25

Pratica edilizia n. 96/2014

ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

(ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

n. 1 del 23/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, poiché espressione di valori culturali;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, regola il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
- l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, e in particolare al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

Visto:

- l'art. 3, comma 2 della Legge Regionale del 01/12/2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone comprese negli elenchi e nelle categorie di beni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sub-delega ai Comuni che si sono dotati di Commissione Locale per il Paesaggio le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 159 del D. Lgs. 42/2004, così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- gli art. 167, commi 4 e 5 e, 181 del Dec. Leg.vo 42/2004 e succ.mm.ed ii.;

Considerato che il Comune di Chiaverano è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 4 della L.R. 01/12/2008, n. 32 in forma associata con il comune di Burolo, con la quale ne sono state definite le modalità di funzionamento ed è stata istituita la struttura tecnica;

Vista la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dai Comuni della Regione Piemonte;

CONSIDERATO che il Sig. RUZZENENTI PIETRO- e la sig.ra CRESTO SARA residente in CASALE BEDRIA, hanno presentato in data 27/10/2014n. 5023di prot. istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica (p.ed. n. 96/2014) per la aver realizzato

✓ in assenza dell'autorizzazione paesaggistica

le opere consistenti in OPERE IN VARJANTE A C.E. 8/87 DEL 25.3.1987 sull'area sita in Via CASALE BEDRIA , identificata al N.C.T. coi mappali nn 42 del foglio 289, ricadente secondo il vigente P.R.G. parte in aree Rsd - "Residenza diffusa" e parte in zona AC " aree a coltivo";

ACCERTATO che le opere già eseguite ed oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica rientrano fra quelle ammesse di cui all'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 22.01.2004 n. 42;

ACCERTATO, altresì, che l'area oggetto del richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica è soggetta a tutela paesaggistica in base al vincolo di cui all'art. 136, d.m. 1/8/1985;

VISTA la circolare 26.06.2009 n. 33 del Ministero per i beni e le Attività Culturali circa il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e, nello specifico, la definizione dei termini "lavori", "superfici utili" e "volumi" indicati nell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota 13.09.2010 n. 16721 di prot. dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa ulteriori chiarimenti in merito al procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del codice per i beni culturali e del paesaggio;

VISTO il parere della Commissione Comunale del Paesaggio espresso nella seduta del 12/12/2014 con verbale n. 18 con il quale è stato espresso quanto segue:

- ✓ Parere favorevole a condizione che l'intervento sia conforme all'art. 17 punto 2.7. delle norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale ovvero che i materiali di rivestimento, tinteggiature e coperture devono armonizzarsi;

DATO ATTO che il sig. Ruzzenenti Pietro è deceduto in data 13/03/2015;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Torino espresso con nota 14303-34-10-08/77 del 09/12/2015 (ns.prot. 5604 del 10/12/2015) con il quale è stato espresso quanto segue:

- ✓ parere favorevole alla conservazione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione.;

DATO ATTO che le opere edilizie di cui sopra sono meritevoli di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e tenuto conto che le stesse

- ✓ non hanno comportato danno ambientale conseguentemente, la sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2001 è stata quantificata in € 1500,00 ai sensi della Deliberazione di G.C. 22 del 04/04/2012;

Verificato che in data 03.05.2016 la sig.ra CRESTO SARA ha provveduto a versare la sanzione di cui sopra di € 1.500,00;

A C C E R T A
ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42


la compatibilità paesaggistica delle opere edilizie eseguite in assenza dell'autorizzazione paesaggistica dalla sig.ra CRESTO SARA residente in CASALE BEDRIA, come meglio specificate in premessa e di cui agli elaborati progettuali allegati al presente atto -in unica copia- e di seguito indicati: *tavole grafiche nn. 1, 2, 3, 4, 5;*

La presente compatibilità paesaggistica:

- è concessa ai soli fini della norma di tutela paesaggistica e non costituisce, pertanto, nulla osta di conformità urbanistica;
- costituisce atto distinto e presupposto del Permesso di Costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e norme, statali, regionali e comunali in materia di edilizia e urbanistica vigenti;
- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini paesaggistici, restando impregiudicata la verifica della legittimità dell'intervento sotto il profilo urbanistico e amministrativo, di specifica competenza di altro servizio dell'Ente.
- Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR per il Piemonte, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

Chiaverano, li **23 GEN 2017**

Il Responsabile Settore tecnico
(Arch. Massè Sara)



Allegato: parere Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte